

Giovanni Strampelli

Diritto contabile



Giappichelli

Il diritto della contabilità delle imprese: introduzione

SOMMARIO: 1.1. La disciplina dell'informazione contabile e finanziaria: profili generali. – 1.2. Le fonti. – 1.2.1. Disciplina nazionale e principi contabili internazionali. – 1.2.2. La disciplina nazionale: clausole generali, principi generali, schemi e criteri di valutazione. Principi contabili di generale accettazione. – 1.2.3. I destinatari delle diverse discipline. – 1.2.4. I limiti alla facoltà di cambiamento della disciplina applicabile. – 1.3. Obiettivi e funzioni dell'informativa contabile. – 1.3.1. Le molteplici funzioni del bilancio d'esercizio: informativa, estimativo-reddituale, organizzativa. – 1.3.2. La funzione dell'informativa al pubblico nei mercati finanziari. – 1.3.3. L'informativa di carattere non finanziario e il *sustainability reporting*. – 1.4. I "tipi" di bilancio. – 1.4.1. Il bilancio d'esercizio. – 1.4.2. Il bilancio in forma abbreviata e ipersemplificato. – 1.4.3. I bilanci "straordinari" e "intermedi" (semestrali e trimestrali). – 1.4.4. Il bilancio consolidato (cenni).

1.1. La disciplina dell'informazione contabile e finanziaria: profili generali

Le norme che regolano l'informazione contabile e finanziaria (che formano il c.d. diritto contabile) sono parte del diritto delle società di capitali. Rispetto agli altri profili regolati da quest'ultimo, tuttavia, la disciplina dell'informazione contabile e finanziaria presenta alcune peculiarità.

In primo luogo, il diritto contabile, per definizione, si connota per un evidente carattere interdisciplinare, in quanto in esso i profili giuridici si combinano con quelli contabili e aziendalistici. Inoltre, il diritto contabile è l'unica "area" del diritto societario che, nell'ordinamento italiano, è oggetto di due diverse discipline tra loro concorrenti. Per effetto del succedersi degli interventi legislativi, alla disciplina basata sulle disposizioni del codice civile (artt. 2423 ss. c.c.) e dei principi contabili nazionali si sono affiancati i principi contabili internazionali IAS/IFRS che hanno forza di legge e costituiscono un'au-

tonoma disciplina dell'informazione contabile e finanziaria alternativa a quella di matrice codicistica.

Un così articolato assetto normativo è conseguenza, principalmente, della diversa funzione che l'informazione contabile assume a seconda del grado di apertura al mercato della società. Nelle società non quotate il bilancio costituisce il principale documento informativo diretto all'informazione dei soci e dei terzi. Diversamente, nel caso delle società quotate il bilancio d'esercizio è parte di un più articolato sistema informativo volto a rendere note, con tempestività, al mercato (dunque, anche ai potenziali investitori) le informazioni rilevanti.

Le peculiarità dalle quali esso è caratterizzato hanno indotto, in passato, a considerare il diritto contabile una "terra di confine" del diritto delle società, ritenendo che la materia contabile fosse di esclusiva pertinenza dei cultori delle discipline aziendali ed estranea alle competenze necessarie per lo svolgimento delle professioni legali. Tale convinzione, ormai del tutto superata, era infondata per diversi ordini di ragioni.

Anzitutto, la contabilità e i bilanci costituiscono uno strumento essenziale per il funzionamento della società. Il bilancio, come è stato autorevolmente affermato da Cesare Vivante, funge da regolatore della vita della società: esso è, infatti, non soltanto uno strumento informativo ma costituisce altresì la base per molteplici decisioni sociali attinenti, per lo più, alla struttura finanziaria della società.

Inoltre, la padronanza del diritto contabile da parte del giurista è essenziale non soltanto per il rilievo applicativo che esso riviste ma altresì perché i bilanci della società offrono un punto di osservazione privilegiato – e, sotto diversi aspetti, necessario – per la piena comprensione di numerosi istituti del diritto societario strettamente connessi alle evidenze contabili. Ad esempio, le modalità attuative e le conseguenze di determinate operazioni societarie possono essere valutate compiutamente dal giurista soltanto avendo contezza delle modalità di rappresentazione contabile delle medesime. Analogamente, l'importanza e la funzione di determinati istituti (si pensi, ad esempio, al capitale sociale) non possono essere adeguatamente colte senza tenere conto delle implicazioni contabili.

1.2. Le fonti

1.2.1. Disciplina nazionale e principi contabili internazionali

In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che prevede l'obbligo per alcune categorie di società e la facoltà per altre di redigere il bilancio d'esercizio (e consolidato) in conformità ai principi contabili inter-

nazionali IAS/IFRS “omologati” dalla Commissione europea, coesistono nell’ordinamento interno due distinte discipline dei conti annuali, l’una dettata dai principi IAS/IFRS – recepiti mediante il Regolamento (CE) n. 1606/2002 e il Regolamento (CE) n. 1126/2008 – l’altra contenuta negli artt. 2423 ss. c.c.

Benché esse siano soggette all’obbligo giuridico di applicare integralmente i principi contabili internazionali “omologati” dalla Commissione e siano, di conseguenza, esentate dall’osservanza della norme del codice civile concernenti i criteri di redazione del bilancio di esercizio, le società che redigono, in via volontaria o obbligatoria, il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS sono tenute all’applicazione delle norme nazionali che regolano profili non disciplinati dai principi contabili internazionali o che pongono oneri informativi aggiuntivi rispetto a questi ultimi. In base a tale criterio interpretativo risultano applicabili a tutte le società di capitali, indipendentemente dai criteri di redazione del bilancio da esse utilizzati, le norme relative al procedimento di formazione, alla pubblicità e alla revisione dei conti annuali. Sono altresì applicabili, in quanto concernenti profili del tutto estranei ai principi IAS/IFRS, i limiti alla distribuzione degli utili previsti dalla legislazione nazionale.

Tanto appurato, va altresì considerato se sia prefigurabile l’applicazione delle norme nazionali non soltanto qualora esse regolino profili estranei agli IAS/IFRS ma altresì nei casi in cui questi ultimi presentino dei «vuoti» e non regolino pertanto il trattamento contabile di taluni elementi patrimoniali o di specifiche operazioni, i quali sono invece oggetto di specifica disciplina nell’ordinamento interno.

Secondo lo IAS 8, parr. 10 ss., in assenza di un principio IAS/IFRS applicabile alla specifica fattispecie, l’amministratore, per definire il trattamento contabile più appropriato, deve (i) fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia rilevante e attendibile, (ii) fare riferimento e considerare l’applicabilità (in ordine gerarchicamente decrescente) delle disposizioni e delle guide applicative contenute nei principi IAS/IFRS e nelle interpretazioni IFRIC che trattano casi simili o correlati nonché delle definizioni, dei criteri di rilevazione e dei concetti di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel *Framework*. Ove il ricorso a tali fonti non consenta di colmare il «vuoto», lo IAS 8, par. 12, prescrive di fare riferimento alle «disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore».

Alla luce delle disposizioni riportate, potrebbe dunque ritenersi che la disciplina nazionale dei conti annuali (contenuta negli artt. 2423 ss. c.c. e nei principi contabili emanati dall’OIC) costituisca – in conformità al disposto

dello IAS 8, par. 12 – uno dei sistemi contabili alternativi ai quali «attingere» in presenza di lacune degli IAS/IFRS. Tale soluzione non è tuttavia pacifica, poiché, pur non ravvisando un divieto di legge in tal senso, parte della dottrina osserva che il ricorso, in via suppletiva, alla disciplina interna dei conti annuali dovrebbe risultare di fatto impossibile, in quanto questa è basata su principi generali non coincidenti con quelli indicati nel *Framework*. In particolare, le norme codicistiche assegnano un rilievo preminente ai principi di prudenza e di realizzazione, la cui portata è molto più contenuta nel contesto degli IAS/IFRS, e recepiscono in modo soltanto parziale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che caratterizza invece fortemente il sistema dei principi contabili internazionali.

1.2.2. La disciplina nazionale: clausole generali, principi generali, schemi e criteri di valutazione. Principi contabili di generale accettazione

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio, in seguito al recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, da ultimo abrogata e sostituita dalla Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese⁽¹⁾), si articola su un *triplice livello*, in quanto, oltre alle clausole generali e alle norme specifiche sulle strutture e sulle valutazioni di bilancio già in precedenza previste, sono stati introdotti, al livello intermedio, i principi generali di valutazione, i quali pur non essendo caratterizzati dal grado di generalità della clausola generale non hanno neppure la specificità propria dei criteri di valutazione in quanto non riferiti alle singole voci di bilancio. La sovraordinazione delle clausole generali trova esplicito riconoscimento nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c. che rispettivamente: (i) impongono di fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste

⁽¹⁾La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale per mezzo del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. È opportuno premettere che le modifiche normative introdotte da quest'ultimo sono dirette al perseguimento di una duplice finalità: l'"avvicinamento", in relazione a taluni profili, della disciplina codicistica del bilancio d'esercizio ai principi IAS/IFRS, e la riduzione degli oneri contabili gravanti sulle imprese di minori dimensioni e, in particolare, sulle c.d. micro-imprese (che, secondo i dati riportati nella *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 139 del 2015*, rappresentano circa il 60% delle società di capitali italiane). Opportunamente, tuttavia, il legislatore italiano ha recepito soltanto parzialmente le previsioni della Direttiva dirette all'avvicinamento della disciplina dell'informazione contabile dettata dalle legislazioni dei diversi Stati membri ai principi IAS/IFRS, anche in ragione delle conseguenze che una più ampia "apertura" a questi ultimi avrebbe prodotto sulla valenza c.d. organizzativa del bilancio d'esercizio nonché sul rilievo dello stesso per il calcolo dell'imponibile fiscale.

non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, (ii) consentono di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta, (iii) consentono di disapplicare le disposizioni contenute negli artt. 2423 ss. c.c. qualora, in casi eccezionali, esse risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

La strutturazione della disciplina codicistica del bilancio d'esercizio su tale triplice livello e la posizione al vertice della stessa delle clausole generali previste dalla norma in commento sono da considerare diretta conseguenza della particolarità della materia contabile che, dato l'elevato tecnicismo da cui è caratterizzata, non può essere regolata in ogni dettaglio dal legislatore, con la conseguente necessità di preservare la necessaria flessibilità alla disciplina, consentendo l'individuazione della modalità di rappresentazione più adeguata per le fattispecie non previste, l'integrazione dell'informativa qualora quella richiesta non sia adeguata, la disapplicazione di norme che si rivelino (in casi eccezionali) non compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato d'esercizio.

Maggiori dettagli e puntuali linee guida applicative sono contenuti nei *principi contabili di generale accettazione*, in Italia rappresentati dai principi elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che colmano le lacune (tecniche) lasciate dal legislatore, sui quali si tornerà nel prosieguo.

La rilevanza di questi ultimi è confermata dalla clausola generale della correttezza (richiamando alla correttezza tecnica dei criteri di contabilizzazione e di valutazione), della quale si dirà in maggior dettaglio nel prosieguo, ove si fa implicitamente riferimento ai principi contabili di generale accettazione, che (là dove il profilo non sia compiutamente regolato dalle disposizioni di legge) assumono decisivo rilievo per l'individuazione del corretto trattamento contabile. Un più esplicito rinvio ai principi contabili di generale accettazione è d'altra parte operato dall'art. 2219 c.c. ai sensi del quale le scritture contabili devono essere tenute «secondo le norme un'ordinata contabilità».

Nonostante il rinvio normativo, i principi contabili non vengono elevati al rango di norme giuridiche e conservano la *natura di regole tecniche*, con la conseguenza che il redattore del bilancio (nonché il giudice in caso di impugnazione della delibera di approvazione) è tenuto comunque a vagliare la correttezza dei principi alla luce delle norme di legge e a verificare la compatibilità con esse e ad applicare, in ipotesi di contrasto, le disposizioni di legge. Va osservato, tuttavia, che, pur non potendo escludersi che in rare ipotesi l'applicazione di un principio contabile ritenuto non corretto dal giudice possa incidere sulla validità della delibera di approvazione, l'adozione di principi di generale accettazione dovrebbe, di regola, essere «rilevante sul piano della "pre-

sunzione di correttezza”, e quindi della valutazione – sotto il profilo della diligenza e della buona fede – del comportamento di chi sia attenuto a principi positivamente giudicati», dovendo perciò, normalmente, escludersi la *responsabilità degli amministratori* qualora, congiuntamente all’impugnazione del bilancio, sia esercitata un’azione di responsabilità nei loro confronti (specularmente la disapplicazione di un principio generalmente accettato in assenza di specifiche circostanze che giustifichino tale scelta può costituire un “indizio” di una condotta non diligente degli amministratori).

I principi contabili, data la loro natura di regole tecniche, non hanno in alcun caso rilevanza derogatoria delle norme di legge bensì *funzione interpretativa* (fermo restando che essi non forniscono un’interpretazione autentica della legge e integrativa delle medesime). Il ruolo interpretativo-integrativo dei principi contabili si riscontra sia al livello delle disposizioni concernenti l’iscrizione e la valutazione delle singole poste (es.: i criteri di determinazione del costo delle rimanenze) sia delle clausole generali e dei principi generali dell’art. 2423-*bis* c.c. del cui contenuto i principi contabili forniscono una concretizzazione (si pensi, ad esempio, alle indicazioni dettate dall’OIC 5 sul principio della prospettiva della continuazione dell’attività). Una peculiare funzione integrativa è svolta dai principi contabili nei casi eccezionali di cui all’art. 2423, comma 5, c.c. nei quali sia necessario derogare alle disposizioni di legge in quanto incompatibili con le clausole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, giacché in tali ipotesi i principi contabili possono concorrere all’individuazione del trattamento contabile più adeguato.

Un ulteriore e puntuale riconoscimento legislativo è giunto dal disposto dell’art. 9-*bis*, comma 1, lett. a), del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 secondo cui l’OIC «emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile», così creando una espressa connessione normativa fra le disposizioni codicistiche e i principi contabili in discorso (il comma 2 evidenzia poi che l’OIC agisce in modo indipendente e, nell’esercizio delle proprie funzioni, persegue finalità di interesse pubblico).

Tuttavia, detta disposizione *non incide sulla natura dei principi contabili nazionali*, infatti la norma, dopo aver chiarito, in linea generale, che l’OIC, nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a perseguire finalità di interesse pubblico e ad agire in modo indipendente (adeguando il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità), prevede che lo stesso, oltre ad emanare i principi contabili nazionali, fornisce supporto e pareri al legislatore in materia di normativa contabile quando previsto dalla legge o su richiesta e partecipa al processo di elaborazione dei principi e *standard* in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS

Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività. Pur riconoscendone e delimitandone il ruolo e le funzioni, la norma in esame non incide sullo *status* privatistico dell'OIC né in alcun modo dà luogo a una "pubblicizzazione" dello stesso (fermo restando che esso deve agire in conformità all'interesse pubblico), non potendo perciò dubitarsi che i principi contabili nazionali continuino a rappresentare una fonte del diritto contabile subordinata alle norme di legge. Né in senso diverso può orientare l'art. 9-*bis* là dove dispone che l'OIC emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile: da questa previsione non può evincersi, infatti, la vincolatività dei principi contabili nazionali, benché il loro espresso "riconoscimento" da parte del legislatore ne rafforzi, in via di fatto, la funzione integrativa e interpretativa.

A conferma di quanto appena affermato può osservarsi che la definizione in via legislativa del ruolo e delle funzioni dell'OIC sembra trovare giustificazione – oltre che per la regolazione delle sue modalità di finanziamento: art. 9-*bis* del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – sia in ragione della funzione di supporto al legislatore svolta dall'OIC e in alcuni casi prevista da norme di legge (come, ad esempio, l'art. 4, comma 7-*bis*, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ai sensi del quale l'OIC deve rendere al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio parere circa le eventuali disposizioni applicative necessarie per rendere compatibili gli IAS/IFRS con la funzione organizzativa assolta dal bilancio d'esercizio) sia, soprattutto, per legittimare il ruolo dell'Organismo italiano di contabilità quale "rappresentante" dell'Italia presso lo IASB e gli "uffici" competenti in materia contabile in ambito europeo.

Natura e funzioni analoghe a quelle dei principi contabili nazionali devono essere riconosciuta alle *altre fonti normative "secondarie"* quali le raccomandazioni della Consob ovvero le interpretazioni o i documenti di studio elaborati da organismi o associazioni professionali quali l'Assirevi o il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Alle medesime conclusioni sembra debba giungersi anche in merito alla rilevanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS i quali per le società che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile hanno la medesima natura di norme tecniche riconosciuta ai principi contabili nazionali, potendo dunque assolvere, al pari di questi, ultimi funzione interpretativa e integrativa delle norme di legge. Ciò detto, va peraltro osservato che il "ricorso" ai principi IAS/IFRS da parte delle società che redigono il bilancio secondo la disciplina nazionale dovrebbe in concreto essere piuttosto limitato, giacché è da ritenere che, data la netta differenza di impostazione che caratterizza rispettivamente gli artt. 2423 c.c. e gli IAS/IFRS, nella maggior parte dei casi le soluzioni pre-

viste da questi ultimi non possano superare il vaglio di compatibilità (rimesso al redattore del bilancio ed eventualmente al giudice) con le norme nazionali in materia di bilancio.

1.2.3. I destinatari delle diverse discipline

Le società italiane sono tenute all'applicazione della disciplina contabile di cui agli artt. 2423 ss. c.c. salvo che esse siano obbligate alla, oppure optino per la, applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2-4 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

In particolare sono tenute alla redazione del bilancio d'esercizio (e se del caso consolidato) secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, fra l'altro, le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui agli artt. 116 T.u.f. e 2-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, successivamente modificato in più occasioni (c.d. Regolamento Emittenti), le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.u.b. (nonché le relative società controllanti), le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 112 T.u.b., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.

La redazione del bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali è invece soltanto facoltativa per le società (diverse da quelle, poc'anzi elencate, obbligate all'utilizzo dei principi contabili internazionali): (i) tenute alla predisposizione del bilancio consolidato e che optano per la redazione del medesimo secondo gli IAS/IFRS, a condizione che esse superino due delle tre soglie quantitative dell'art. 2435-*bis* c.c. e non possano redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata; (ii) consolidate (secondo i metodi integrale, proporzionale o del patrimonio netto) da società tenute che redigono, in via obbligatoria o facoltativa, il consolidato secondo i principi contabili internazionali, a condizione che esse superino due delle tre soglie quantitative dell'art. 2435-*bis* c.c. e non possano redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata.

Inoltre, in via residuale, l'art. 2-*bis* del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 consente di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS a tutte le altre società, fatta sempre esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. In forza delle disposizioni richiamate gli IAS/IFRS possono attualmente essere adottati da tutte le società (diverse da quelle che possono redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata) appartenenti ad un gruppo il cui bilancio consolidato è redatto secondo i

principi contabili internazionali. Non essendovi previsioni di segno contrario, al ricorrere delle condizioni appena indicate, l'utilizzo degli IAS/IFRS è consentito a tutte le società di capitali e dunque anche alle società a responsabilità limitata. È da ritenere, tuttavia, che per molte delle società costituite in quest'ultima forma l'utilizzo degli IAS/IFRS sia, in concreto, precluso in quanto, trattandosi di piccole e medie imprese, non eccedono i limiti quantitativi previsti dall'art. 2435-*bis* c.c.

1.2.4. I limiti alla facoltà di cambiamento della disciplina applicabile

Rinviando a quanto si dirà nel prosieguo in merito alla continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione (ai sensi dell'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 6, c.c.), guardando alla più ampia questione della continuità nell'applicazione dei principi contabili, è opportuno rilevare che la disciplina applicata per la redazione del bilancio non può essere modificata da un esercizio all'altro, se non nei casi in cui ricorrano «circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società» (artt. 4, comma 7, e, con riferimento al bilancio consolidato, 3, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38), restando inteso che il bilancio potrà essere redatto in conformità ai “nuovi” principi contabili solo a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale viene decisa la discontinuità applicativa.

L'ambito applicativo della norma è evidentemente circoscritto alle ipotesi sopra indicate in cui, sia consentito scegliere tra principi nazionali e internazionali. Il precetto in esame è volto, da un lato, a preservare la comparabilità dei bilanci relativi ai diversi esercizi, la quale risulterebbe compromessa dalla frequente variazione dei criteri valutativi utilizzati, dall'altro, ad evitare che il redattore del bilancio possa incidere sul risultato di esercizio utilizzando il criterio di volta in volta più conveniente.

Sempre in tema di continuità dei principi contabili applicati, l'art. 4, comma 6-*bis*, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 consente alle società *tenute* all'applicazione dei principi internazionali, nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, di continuare ad applicarli, al fine di garantire comparabilità ed omogeneità nella massima misura.

1.3. Obiettivi e funzioni dell'informativa contabile

1.3.1. Le molteplici funzioni del bilancio d'esercizio: informativa, estimativo-reddituale, organizzativa

Secondo la ricostruzione largamente prevalente l'esplicita affermazione legislativa del dovere di fornire una "rappresentazione veritiera e corretta" determina (rispetto alla disciplina previgente) una più chiara definizione della teleologia dei conti annuali in quanto sancisce definitivamente che essi soddisfano la funzione di "obiettiva informazione", riconoscendo dunque pienamente *il rilievo "informativo" del bilancio d'esercizio*. Sul piano applicativo, tale evoluzione legislativa implica l'inammissibilità dell'utilizzazione del bilancio quale strumento per l'attuazione di politiche di gestione volte, in particolare, alla compressione dell'utile di periodo, al fine di creare "riserve occulte" o di contenere (in ragione della stretta dipendenza della determinazione del reddito imponibile dal bilancio d'esercizio) il "carico fiscale" gravante sulla società.

Quanto appena affermato non esclude che in concreto (come emerge, d'altra parte, dalla prassi ricorrente) per il redattore del bilancio residuo, in base alla disciplina vigente, margini di discrezionalità che consentono di incidere sulla determinazione del risultato di periodo. L'intrinseca soggettività caratterizzante la determinazione dei valori stimati presenti nel bilancio d'esercizio fa sì che il valore di determinate attività possa variare a seconda delle assunzioni poste a base della stima. Come è stato correttamente affermato, tale ineliminabile margine di discrezionalità va tuttavia contenuto «entro i limiti tra i quali può oscillare la stima fondata sulla veritiera assunzione di premesse di fatto e sull'applicazione obiettiva di criteri tecnicamente idonei», risultando dunque preclusa qualsiasi attribuzione di valore (in senso eccessivamente "prudenziale" ovvero "ottimistico") che fuoriesca da tali limiti e che sia perciò incompatibile con l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La correttezza dell'impostazione appena prospettata trova conferma nel fatto che il bilancio d'esercizio assolve, nella legislazione nazionale ed europea, anche *funzione c.d. organizzativa* costituendo la "base di riferimento" per la determinazione dell'utile distribuibile, del quantitativo di azioni proprie acquistabili, del limite al controvalore delle obbligazioni che la società può emettere, delle perdite di capitale e di altre numerose decisioni che attengono alla struttura finanziaria della società. L'attribuzione ai conti annuali della funzione organizzativa si riflette in un duplice modo sulla portata della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. In primo luogo, va osservato che la veridicità dei conti annuali non può essere apprezzata in termini assoluti bensì in relazione alle funzioni del bilancio d'esercizio. In conformità all'im-

postazione prescelta dal legislatore europeo e recepita negli artt. 2423 ss. c.c., la funzione informativa è parzialmente sacrificata a favore di quella organizzativa in quanto i principi di redazione e i criteri valutativi prescritti sono funzionali alla determinazione dell'utile di esercizio, sì che le clausole generali della veridicità e della correttezza devono essere applicate in funzione della rappresentazione non del valore effettivo del patrimonio sociale bensì del valore di funzionamento del medesimo.

In diversa prospettiva, inoltre, la sovrapposizione delle funzioni informativa e organizzativa offre ulteriore conferma del fatto che in caso di lacune della disciplina o qualora le disposizioni degli artt. 2423-*bis* c.c. e seguenti risultino incompatibili con la clausola della rappresentazione veritiera e corretta il trattamento contabile più idoneo deve essere ricercato verificandone la compatibilità non soltanto con le generali nozioni di veridicità e correttezza ma altresì con la funzione organizzativa del bilancio.

Ulteriore fondamentale funzione del bilancio, seppur non esplicitamente indicata dal legislatore, è quella *estimativo-reddituale* che trova concretizzazione nella determinazione del reddito distribuibile, strettamente connessa con quella di rappresentazione della situazione patrimoniale. Quest'ultima, in particolare, assume un ruolo strumentale alla determinazione dell'utile di periodo, in quanto essa deve essere redatta secondo criteri di iscrivibilità e di valutazione funzionali ad evitare l'esposizione nel conto economico di componenti di reddito non realizzate. La subordinazione della rappresentazione della situazione patrimoniale alla determinazione del reddito di periodo non comporta, tuttavia, l'incompatibilità delle due funzioni né la sostanziale inutilità dell'informazione fornita sulla consistenza patrimoniale della società. La rappresentazione della situazione patrimoniale contenuta nel bilancio di esercizio è volta, anzitutto, a fornire l'illustrazione qualitativa del patrimonio sociale, indicando la composizione dello stesso ed il peso relativo delle sue componenti; il riconoscimento dell'esposizione della situazione patrimoniale tra le funzioni del bilancio ha, inoltre, il rilevante ruolo di guidare le scelte relative ai criteri di iscrizione e valutazione, in quanto in presenza di due criteri parimenti idonei alla determinazione alla determinazione dell'utile realmente conseguito deve essere prescelto quello che risulta maggiormente adeguato alla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale.

1.3.2. La funzione dell'informativa al pubblico nei mercati finanziari

L'informazione contabile rappresenta uno dei pilastri dell'articolato regime dell'informazione societaria degli emittenti quotati delineato dal legislatore europeo con la duplice finalità di salvaguardare l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori. Unitamente alla *disclosure* delle partecipazioni rilevan-

ti e dei diritti di voto nonché delle informazioni che devono essere rese note in base al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR), le relazioni finanziarie annuali, semestrali e (ove redatte) trimestrali costituiscono una primaria fonte di informazioni per i soci, i creditori e gli investitori, fornendo indicazioni sulle condizioni della società ed – entro certi limiti – sulle sue prospettive.

Coerentemente con tale impostazione di fondo, la destinazione dell'informazione al mercato costituisce pertanto la variabile che, più di ogni altra, concorre a definire il contenuto e la frequenza dell'informazione contabile dovuta dalla società nonché il regime dei controlli su di essa esercitati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Alla luce di ciò la Commissione europea ha preso atto che, per conseguire un'effettiva uniformazione dei conti delle società quotate, era necessario imporre l'applicazione di un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità. A tal fine è stato adottato il Regolamento (CE) n. 1606/2002 che prescrive l'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato delle società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati europei, lasciando agli Stati membri la facoltà di estendere tale obbligo al bilancio d'esercizio.

Il divario tra le regole contabili applicabili, rispettivamente, alle società quotate ed aventi titoli diffusi in misura rilevante tra il pubblico ovvero alle società c.d. chiuse si è pertanto ampliato notevolmente. In forza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, come si dirà in maggior dettaglio nel prosieguo, le società facenti ricorso al mercato dei capitali⁽²⁾ sono tenute all'adozione degli IAS/IFRS, mentre le società chiuse hanno una facoltà in tal senso, potendo redigere il bilancio d'esercizio e consolidato in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 ss. c.c. e ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)⁽³⁾.

⁽²⁾ Quella tra società aperte e società chiuse non è, nell'ordinamento italiano, l'unica distinzione che concorre a tracciare l'ambito di applicazione obbligatoria dei principi IAS/IFRS, giacché il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 impone l'adozione di tali principi (per la redazione dei bilanci individuali e consolidati) anche alle società (anche non quotate) di particolare rilievo sistemico, operanti nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

⁽³⁾ Come chiarito espressamente dalla Commissione Europea nel documento *Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati.*

Coerentemente con l'obiettivo di dettare una disciplina contabile uniforme (quantomeno) per i conti consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati europei, i principi IAS/IFRS "omologati" (c.d. procedura di *endorsement*) dalla Commissione sono recepiti mediante regolamento europeo (in particolare: il Regolamento (CE) n. 1606/2002 e il Regolamento (CE) n. 1126/2008) e sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, non risultando necessaria una disciplina interna di attuazione e prevalendo sulle norme interne che regolano la medesima fattispecie, sì che «una società applica gli IAS omologati senza tenere conto di eventuali obblighi contrari, contraddittori o restrittivi previsti dal diritto nazionale»⁽⁴⁾.

Quanto appena osservato implica, dunque, che la struttura ed il contenuto dei bilanci delle società quotate (e delle altre società tenute all'applicazione degli IAS/IFRS, individuate puntualmente nel prosieguo) è integralmente disciplinato dai principi IAS/IFRS "omologati" dalla Commissione europea. Sono, per contro, regolati dal legislatore nazionale i profili che esulano dall'ambito dei principi IAS/IFRS e, segnatamente, il procedimento di approvazione e pubblicità delle relazioni finanziarie, nonché il contenuto della relazione sulla gestione.

1.3.3. L'informativa di carattere non finanziario e il *sustainability reporting*

Nel sistema dell'informazione periodica delle società quotate, alle informazioni finanziarie (ed a quelle attinenti alla *corporate governance*) si aggiunge a seguito delle recenti evoluzioni normative, la c.d. informazione non finanziaria, necessaria – come affermato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 – «ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa».

Tale ampliamento del novero delle informazioni dovute dalle società e, in particolare, da quelle che (in ragione del ricorso al mercato dei capitali o della tipologia di attività esercitata) coinvolgono un più esteso ambito di soggetti e,

⁽⁴⁾ Analogamente, il grado di apertura della società al mercato è divenuto una variabile essenziale anche per la disciplina della revisione legale dei conti. Gli artt. 16 ss. del d.lgs. 27 gennaio 2019, n. 39 e il Regolamento 537/2014/UE dettano per i c.d. enti di interesse pubblico (tra i quali figurano le società quotate), un regime speciale, connotato da un maggior grado di rigore, per quanto concerne i requisiti ed i doveri del soggetto incaricato della revisione contabile.

dunque, di interessi è, chiaramente, riconducibile alla crescente attenzione prestata in molti Paesi alla c.d. responsabilità sociale di impresa. Il legislatore europeo ha aderito, con convinzione, a tale orientamento rimarcando che attribuire una adeguata attenzione alla responsabilità sociale d'impresa è nell'interesse sia delle imprese sia del pubblico e della società in generale.

Per il perseguimento di tali obiettivi il legislatore europeo ha imposto, mediante la Direttiva 2014/95/UE (*Non-financial Reporting Directive* o NFRD, recepita con il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, entrato in vigore il primo gennaio 2017), specifici obblighi informativi ritenuti fondamentali per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. Il regime di *disclosure* introdotto dalla Direttiva 2014/95/UE, per un verso, certamente contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società, per altro verso, ha una chiara funzione di incentivo verso condotte socialmente responsabili. Oltre a garantire un margine di flessibilità alle imprese, la scelta di un approccio *comply or explain* in merito all'attuazione di condotte «socialmente responsabili» sembra assumere rilievo anche nella prospettiva appena indicata, in quanto è ragionevole supporre che la *disclosure* – imposta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254⁽⁵⁾ – della mancata attuazione di politiche in relazione a uno o più degli ambiti individuati dal legislatore possa implicare negative conseguenze sul piano reputazionale, la rilevanza delle quali è destinata ad aumentare quanto più gli investitori continueranno a porre attenzione a tali profili. Quest'ultima notazione, la quale evidenzia che della *disclosure* di informazioni non finanziarie possono beneficiare anche gli investitori ed i soci della società, dimostra peraltro che la disciplina dell'informazione non finanziaria assolve finalità non di stampo soltanto «pubblicistico».

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 sono tenuti alla pubblicazione, con cadenza annuale, di una «dichiarazione individuale di carattere non finanziario» gli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – tra i quali figurano le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati

(⁵) Ai sensi del quale gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario possono non praticare politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, a condizione che forniscano le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata. La scelta di non praticare politiche in determinate aree costituisce una scelta della società che prescinde dalla potenziale rilevanza delle informazioni concernente la specifica area. Tuttavia, qualora le informazioni relative a quest'ultima non siano ritenute rilevanti e non vi sia perciò l'obbligo di includerle nella dichiarazione finanziaria, non sussistono, di conseguenza, neppure gli obblighi di motivazione di cui al comma 6 dell'art. 3.

italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione – che abbiano avuto durante l'esercizio in media oltre 500 dipendenti ed abbiano superato almeno una delle due soglie quantitative ivi previste (salvo, per le società “madri” di gruppi di grandi dimensioni, di procedere alla redazione di una dichiarazione consolidata, con conseguente esonero dell'obbligo eventualmente incombente sulle controllate). Per tutte le altre società, non qualificate come enti di interesse pubblico, l'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 detta una specifica disciplina per la redazione in via volontaria di una dichiarazione finanziaria c.d. conforme.

La portata dell'informativa non finanziaria è stata recentemente rafforzata dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento Tassonomia) ai sensi del quale le imprese soggette all'obbligo di *disclosure* in discorso devono fornire informazioni altresì in merito a come e in che misura le proprie attività sono associate ad attività economiche considerate “ecosostenibili” ai sensi degli artt. 3 e 9 del Regolamento medesimo, indicando quantomeno (i) la quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche “ecosostenibili”, (ii) la quota delle spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche “ecosostenibili”⁽⁶⁾.

A questo proposito deve segnalarsi la pubblicazione da parte della Commissione europea, in data 21 aprile 2021, di un articolato *Sustainable Finance Package*, inclusivo di una Proposta di Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD), che, se approvata, modificherebbe profondamente l'attuale campo di applicazione e la portata della vigente disciplina sull'informazione non finanziaria. Anzitutto, si propone la sostituzione dell'attuale perimetro di destinatari con uno di nuova definizione, che vedrebbe assoggettate alla rinnovata disciplina sul *corporate sustainability reporting*: (a) dal 1° gennaio 2023, tutte le imprese di grandi dimensioni (che accedano o meno ai mercati dei capitali)⁽⁷⁾, eliminando sia la rilevanza della tipologia di attività svolta sia il criterio dimensionale legato al numero di dipendenti; (b) dal 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese con azioni quotate su mercati regolamentati⁽⁸⁾. La Commis-

⁽⁶⁾L'art. 8 del Regolamento Tassonomia è stato ulteriormente dettagliato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2178.

⁽⁷⁾Intendendosi come tali, ai sensi dell'art. 3, par. 4, della Direttiva 2013/34/UE, le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti criteri: (i) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro; (iii) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

⁽⁸⁾Con esclusione, pertanto, delle microimprese di cui all'art. 3, par. 1, della Direttiva

sione stima che il numero delle imprese destinatarie della prospettata disciplina dovrebbe essere pari a 49.000 (più che quadruplicato rispetto alle attuali 11.700). Inoltre, l'attuale "dichiarazione di carattere non finanziario" verrebbe sostituita da un *sustainability report* contenente le «informazioni [prospettiche e retrospettive, qualitative e quantitative] necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché [...] alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione» (puntualmente individuate nella Proposta), relative ai seguenti "fattori": ambientali, sociali e lavorativi, dei diritti umani, di lotta alla corruzione.

Sul collocamento dell'informazione non finanziaria – come attualmente prevista ai sensi della Direttiva 2014/95/UE e del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 – nell'ambito della documentazione contabile prevista dal diritto nazionale (in particolare: la relazione sulla gestione) nonché sul suo contenuto essenziale si rinvia a quanto si avrà modo di analizzare in maggior dettaglio nel prosieguo.

1.4. I "tipi" di bilancio

1.4.1. Il bilancio d'esercizio

Il comma 1 dell'art. 2423 c.c. definisce la nozione e la struttura del bilancio d'esercizio "ordinario", prevedendo che esso deve comporsi dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa.

Fatto salvo quanto si dirà in maggior dettaglio nel prosieguo in merito ai margini di flessibilità degli schemi di bilancio concessi dalla disciplina di legge, l'art. 2423-ter, comma 1, c.c. prevede un generale vincolo di rigidità degli stessi, disponendo che «nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425», così delineando una struttura "ordinaria" del bilancio di esercizio cui le società sono tenute ad adeguarsi.

Esercitando la facoltà concessa dall'art. 4, par. 1, della Direttiva 2013/34/UE, secondo il quale gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio ulteriori documenti, il legislatore italiano, mediante il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società non rientranti tra quelle

2013/34/UE, ossia di quelle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri: (i) totale dello stato patrimoniale: 350 mila euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 mila euro; (iii) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. L'obbligo di redazione del rendiconto accresce la portata informativa del bilancio d'esercizio (giacché lo stato patrimoniale e il conto economico non consentono di comprendere la situazione finanziaria della società) e uniformano – sotto tale profilo – la disciplina delle società non quotate (diverse da quelle oggetto degli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c.) e di quelle quotate, per le quali la redazione del rendiconto finanziario è prescritta dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

1.4.2. Il bilancio in forma abbreviata e ipersemplificato

In ossequio ai principi di proporzionalità e di riduzione degli oneri contabili, il legislatore nazionale ha introdotto – a più riprese: in sede di recepimento della Quarta Direttiva mediante il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in occasione della riforma del diritto societario del 2003 e, da ultimo, nell'ambito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE mediante il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 – alcune semplificazioni per le imprese di minori dimensioni (alle quali, come si è detto, è preclusa l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS).

In particolare, da un lato, le piccole imprese non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c.⁽⁹⁾ e, dall'altro, le micro-imprese non quotate possono redigere il bilancio in forma ipersemplificata, ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c.⁽¹⁰⁾. Non sono state invece introdotte

⁽⁹⁾ Si intendono per piccole imprese le società che nel primo esercizio (se neocostituite) o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità (il rispetto di tale limite deve essere accertato considerando la media giornaliera dei dipendenti impiegati nell'impresa). La facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata viene invece meno, come previsto dal comma 7 dell'art. 2435-*bis* c.c., qualora per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti appena indicati. Nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. il passaggio dalla forma abbreviata del bilancio di esercizio a quella ordinaria deve avvenire a partire dal secondo esercizio in cui non risultano rispettati i limiti.

⁽¹⁰⁾ Si intendono per micro-imprese le società che nel primo esercizio (se neocostituite) o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (come risulta dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, sono state adottate soglie dimensionali più elevate rispetto a quelle previste dalla Direttiva al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito di applicazione del bilancio ipersemplificato, il quale – come già ricordato – comprende comunque circa il 60% delle società di capitali. La facoltà di redigere il bilancio in forma ipersemplificata viene invece meno, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2435-*ter* c.c., qualora per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti appena indicati. L'art. 2435-*ter*, comma 5, c.c. (introdotto dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238) dispone tuttavia che «Agli enti di investi-

semplificazioni per le medie imprese, pur a fronte di alcuni margini di flessibilità concessi dalla normativa europea, le quali sono perciò tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria.

Senza addentrarsi nell'analisi delle specificità dei bilanci redatti secondo gli schemi di cui agli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c. – precisandosi che, benché la redazione del bilancio in forma abbreviata o ipersemplificata costituisca una facoltà degli amministratori, è da considerare legittima una clausola statutaria che imponga la redazione del bilancio in forma ordinaria, precludendo agli amministratori la facoltà di avvalersi delle semplificazioni di legge – è opportuno osservare che le semplificazioni ivi previste riguardano: (i) per quanto concerne le piccole imprese, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, il contenuto della nota integrativa, l'esonero dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione (a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428⁽¹⁾), non essendo invece prevista alcuna semplificazione in merito agli altri documenti da allegare al bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2429 c.c., i quali dunque costituiscono parte del “pacchetto informativo” anche qualora quest'ultimo sia redatto in forma abbreviata; (ii) per quanto concerne le micro-imprese, ferma naturalmente l'applicazione delle misure dettate per le piccole imprese, sia la struttura del bilancio (mediante l'esonero dalla redazione della nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui ai nn. 9) e 16) dell'art. 2427 c.c.) il quale può dunque definirsi “ipersemplificato”, sia i criteri di valutazione. Per effetto di tale disposizione, il bilancio delle micro-imprese è costituito esclusivamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti in forma sintetica, con evidente limitazione della portata informativa dei conti annuali.

1.4.3. I bilanci “straordinari” e “intermedi” (semestrali e trimestrali)

a) I bilanci “straordinari”

Al bilancio d'esercizio si affiancano – per quanto talvolta non espressamente previsti, né puntualmente disciplinati dal legislatore – i bilanci c.d. “straordinari”, le cui funzioni possono essere simili ovvero divergere radicalmente rispetto a quelle del documento contabile annuale di cui agli artt. 2423 ss. c.c.

mento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni» in materia di bilancio ipersemplificato.

⁽¹⁾ Quest'ultima semplificazione non è applicabile agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2435-*ter*, comma 5, c.c. (introdotto dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238).

Senza entrare nel merito delle diverse tipologie e caratteristiche di detti bilanci “straordinari” (o “intermedi” secondo la denominazione adottata dall’OIC 30), è opportuno segnalare quantomeno la presenza dei seguenti: (a) la situazione patrimoniale redatta nell’ambito delle operazioni di fusione e scissione (artt. 2501-*quater* e 2506-*ter* c.c.); (b) la relazione sulla situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea nel caso in cui il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite maturate dalla società (artt. 2446 e 2447 c.c.); (c) la relazione dalla quale risulti l’ammontare (attuale) delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio disponibili per il passaggio a capitale (art. 2442 c.c.); (d) le situazioni patrimoniali funzionali a verificare il rispetto dei limiti quantitativi massimi in relazione (d.1) all’emissione di obbligazioni non convertibili, pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili (art. 2412 c.c.), (d.2) alla costituzione di patrimoni destinati, pari al dieci per cento del patrimonio netto (art. 2447-*bis* c.c.), (d.3) all’acquisto di azioni proprie, pari all’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (art. 2357 c.c.); (e) le relazioni funzionali alla determinazione (e.1) del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente (art. 2437-*ter* c.c.), (e.2) del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale, ivi incluso il sovrapprezzo (art. 2441 c.c.); (f) della relazione dalla quale risulti l’inesistenza di perdite sopravvenute che abbiano eroso la riserva che si intende distribuire in corso d’esercizio (non prevista dalla legge ma che si ritiene opportuno redigere alla luce di quanto disposto dall’art. 2433-*bis* c.c.); (g) della situazione patrimoniale funzionale alla determinazione del rapporto di cambio in azioni delle obbligazioni convertibili (art. 2420-*bis* c.c.).

Solo in alcuni casi (invero rari) la legge prevede espressamente che il documento debba essere redatto con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio. È da condividersi l’opinione secondo cui queste ultime devono essere osservate anche ai fini della redazione dei bilanci “straordinari”, i quali, invero, potranno manifestare una conformazione solo parziale in quanto, ad esempio, potrebbe non rendersi necessaria la predisposizione di un “fascicolo di bilancio” completo di ogni elemento previsto dagli artt. 2423 ss. c.c. Inoltre, alla luce delle finalità per cui devono essere predisposti, taluni dei suddetti bilanci “straordinari” devono essere redatti a valori effettivi, solo così potendo rispondere alle specifiche esigenze che ne impongono la redazione.

I bilanci “straordinari” sono di norma approvati dagli amministratori e, ove previsto, sottoposti all’assemblea, essendo rimessa *ex lege* alla competenza di quest’ultima la sola approvazione del bilancio d’esercizio⁽¹²⁾.

(12) D’altra parte, anche il bilancio consolidato è approvato dagli amministratori, costituendo un semplice elemento informativo per i soci.

Ulteriori, del tutto particolari, tipologie di bilanci “straordinari” sono quelle previste nell’ambito della disciplina sullo scioglimento della società. Fra di essi devono essere menzionati, per un verso, la «situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento» redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2487-*bis*, comma 3, c.c. e, per un altro, i «bilanci in fase di liquidazione» di cui all’art. 2490 c.c. (i quali si differenziano dal bilancio d’esercizio anche in termini di contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione-liquidazione) e il «bilancio finale di liquidazione» di cui all’art. 2492 c.c.⁽¹³⁾. La principale particolarità dei bilanci in fase di liquidazione è, evidentemente, quella dell’adozione (normalmente, anche se non necessariamente) di criteri di valutazione di liquidazione e non di funzionamento, ossia segnati dall’abbandono della prospettiva della continuazione dell’attività (c.d. *going concern*), della quale si dirà in maggior dettaglio nel prosieguo.

b) *I bilanci intermedi (semestrali e trimestrali)*

Da ultimo, meritano di essere menzionati i bilanci c.d. “intermedi”. Si fa riferimento, in particolare, alla relazione finanziaria semestrale che deve essere pubblicata dalle società con azioni quotate sui mercati regolamentati – in precedenza prescritta dall’art. 2428, comma 4, c.c., abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195 di recepimento della Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Transparency) – in conformità a quanto previsto dall’art. 154-*ter*, comma 2, T.u.f. Ai sensi di quest’ultimo, la relazione finanziaria semestrale si compone del bilancio semestrale abbreviato, della relazione intermedia sulla gestione e dell’attestazione congiunta degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari prevista dall’art. 154-*bis*, comma 5, T.u.f. La medesima disposizione stabilisce altresì che la relazione deve essere messa a disposizione «quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio» e richiede che entro lo stesso termine sia pubblicata integralmente, ove redatta, anche la relazione del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti (è rilevante notare che l’assoggettamento del bilancio semestrale abbreviato all’esame del revisore non è obbligatorio, come risulta chiaramente dall’ultimo periodo dell’art. 154-*ter*, comma 2, T.u.f.) e il deposito della relazione dallo stesso redatta entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del semestre è perciò soltanto eventuale; è, tuttavia, prassi assolutamente consolidata tra le società quotate italiane sottoporre il documento contabile semestrale all’esame del revisore).

Per quanto concerne il suo contenuto, la relazione finanziaria semestrale deve, in primo luogo, includere il bilancio semestrale abbreviato il quale, co-

(13) A queste tipologie di bilanci è dedicato l’OIC 5.